



Comune di Issiglio
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 8 DEL 28.01.2026

Sommario

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Presidenza e convocazione delle sedute.....	3
Art. 3 Ordine del giorno	3
Art. 4 Svolgimento delle sedute	4
Art. 5 Assistenza alle sedute – verbalizzazione.....	4
Art. 6 Validità della seduta e sistemi di votazione.....	4
Art. 7 Processo verbale.....	4
Art. 8 Deliberazioni	5
Art. 9 Sedute in videoconferenza	5
Art. 10 Entrata in vigore.....	5

Art. 1 Oggetto

1. Premesso che la modalità ordinaria e privilegiata della riunione della Giunta Comunale è in presenza, il presente regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematica delle riunioni della Giunta del Comune di Issiglio, qualora uno o più componenti, od il Segretario Comunale, siano impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza con modalità telematica” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti, compresi il Segretario Comunale, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio P.C., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale, sia da remoto e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti oggetto di trattazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale.

Art. 2 Presidenza e convocazione delle sedute

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta, anche verbalmente.
2. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
3. La convocazione avviene per opera del Sindaco, o da chi lo sostituisce, anche con modalità quali e-mail o altro mezzo idoneo, a suo insindacabile giudizio.
4. Il Sindaco con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta Comunale rendendolo noto al Segretario Comunale e agli uffici per quanto di competenza.
5. Nei casi d'urgenza il Sindaco, o chi lo sostituisce, può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

Art. 3 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.
2. Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono, di norma, predisposte dai

Responsabili dei Servizi competenti, oppure dal Sindaco nel caso la proposta sia di sua iniziativa ed anche qualora il non sia stato istituito un servizio con specifica competenza.

Le proposte di deliberazione sono, di norma, corredate dai pareri previsti dall'art. 49 (commi 1 o 2) del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere depositate, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale prima dell'inizio della seduta, nei casi di urgenza la procedura di cui trattasi può essere perfezionata durante o dopo la seduta, comunque prima della sottoscrizione del verbale da parte del Presidente della seduta e del Segretario Comunale e, comunque prima della pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio.

Art. 4 Svolgimento delle sedute

1. La Giunta si riunisce di norma presso l'Ufficio del Sindaco nella Residenza Comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale ed i dipendenti eventualmente ammessi all'adunanza sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 5 Assistenza alle sedute – verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti.
2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da colui che ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 Validità della seduta e sistemi di votazione

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprendendosi a tal fine anche il Sindaco.
2. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario Comunale, allorché è raggiunto il numero legale, il Segretario Comunale ne informa il Sindaco.
4. La votazione di norma è palese.
5. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui
6. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 7 Processo verbale

1. Di ogni seduta, il Segretario Comunale, redige il processo verbale.
2. Il processo verbale, sottoscritto dal Segretario Comunale, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura, l'annotazione dei componenti giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati, le eventuali sospensioni e riprese della seduta.

- b) riportare le eventuali dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo Assessore;
- c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti.

Art. 8 Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale, sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e/o statutarie.

Art. 9 Sedute in videoconferenza

1. Oltre che in presenza, la Giunta si può riunire in videoconferenza, purché siano in ogni caso rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che i componenti della Giunta, partecipanti alla seduta, siano presenti nello stesso luogo della riunione e che siano collegati con il Segretario Comunale, se non fisicamente presente nello stesso luogo, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti, con modalità idonee ad assicurare la contestuale e reciproca visibilità tra i partecipanti;

d) la piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali emendamenti in corso di seduta e/o questioni incidentali.

e) Un componente presente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, in quel caso il Presidente la sospende momentaneamente e viene ripresa al rientro del componente che si era allontanato.

f) Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

2. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, mediante l'apposito account di accesso al sistema operativo di audio-video conferenza (piattaforma), è consentito il sistema della videochiamata, sempre che sussistano le altre condizioni necessarie al fine di considerare legale la seduta.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.